

# proposta di legge n. 129

a iniziativa del Consigliere Solazzi

*presentata in data 13 settembre 2011*

---

RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO  
DELL'ISTITUZIONE REGIONALE

---

Signori consiglieri,

La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di dare un nuovo assetto agli istituti che compongono il trattamento economico dei consiglieri regionali al fine di corrispondere, in primo luogo, all'esigenza di riduzione della spesa di funzionamento degli organi istituzionali e, in secondo luogo, alla necessità di commisurare la parte del trattamento economico legata ai rimborsi spese all'effettiva presenza di ciascun consigliere.

La grave crisi che ha investito l'Italia e le nazioni d'Europa richiede infatti la piena assunzione di responsabilità da parte di tutte le istituzioni pubbliche, che nel momento in cui si accingono ad imporre sacrifici ai cittadini e a ridurre i servizi alla popolazione, devono al contempo porsi il problema della riduzione dei costi di funzionamento e di una più rigorosa disciplina dell'esercizio del mandato.

"Meno costi e maggiore impegno" è la domanda che promana dalla collettività, a cui le istituzioni democratiche non possono, a mio giudizio, sottrarsi.

La presente iniziativa mira dunque, al Capo I, ad introdurre alcune importanti modifiche alla legge regionale 23/1995 relativa al trattamento indennitario dei consiglieri regionali, alcune delle quali immediatamente efficaci all'entrata in vigore della legge, altre invece rese operanti dalla prossima legislatura regionale, cioè la X.

Innanzitutto vengono aboliti, dalla X legislatura regionale, sia l'assegno vitalizio che l'indennità di fine mandato (art. 1 e 8).

Essi vengono sostituiti da un'indennità di reinserimento, erogabile mensilmente a partire dalla cessazione dalla carica per la durata massima di dieci anni, il cui ammontare è corrispondente alla trattenuta mensile del 25% che si prevede di operare sull'indennità di carica durante il mandato.

La trattenuta mensile del 25% sull'indennità di carica, (art. 3), corrisponde nel suo ammontare complessivo alla somma della trattenuta del 20% per il vitalizio e a quella del 5% per l'indennità di fine mandato, di cui al testo vigente dell'art. 3 della l.r. 23/1995.

Con questa operazione si evita, da una parte, che la spesa regionale, a seguito dell'abolizione del vitalizio e del fine mandato, aumenti eccessivamente dovendo corrispondere al consigliere anche le parti dell'indennità che sono attualmente trattenute per tali scopi. Dall'altra, si restituisce mensilmente al consigliere l'esatto ammontare di ciò che gli è stato trattenuto, spalmando su un periodo massimo di dieci anni la restituzione di somme trattenute anche, ed eventualmente, per un periodo maggiore.

La ratio dell'indennità di reinserimento (istituto presente in altri parlamenti di paesi europei) risiede peraltro nell'esigenza di contribuire alla fase di rientro nell'attività professionale dopo la fine del mandato o, anche, nel ristoro delle conseguenze negative derivanti all'allontanamento dal mondo del lavoro.

Con la presente proposta di legge si prevede inoltre la soppressione immediata dell'istituto della reversibilità (art. 7), con il quale, previa ulteriore trattenuta del 5% sull'indennità di carica, si assicurava agli eredi parte dell'assegno vitalizio spettante al consigliere. I consiglieri che all'inizio dell'attuale legislatura avessero iniziato tali versamenti sono riammessi alla restituzione delle somme versate.

Dall'entrata in vigore della legge si provvede altresì alla soppressione dell'indennità di missione, prevedendosi in caso di missioni dei consiglieri ed assessori solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro limiti definiti d'intesa tra Giunta ed Ufficio di presidenza (art. 4), e si detta una nuova disciplina per i rimborsi spese dei consiglieri ed assessori.

A quest'ultimo proposito si prevede in primo luogo l'eliminazione del rimborso forfettario delle spese di trasporto per i consiglieri residenti nel comune ove ha sede la Regione, mentre per gli altri residenti nel raggio di 25 Km, il rimborso viene commisurato alla distanza effettiva tra il comune di residenza e il comune sede degli uffici (Ancona) (art. 5).

La modifica più rilevante riguarda però la previsione di una riduzione per ogni giornata di assenza, pari ad 1/17 dell'importo complessivo risultante da metà della diaria e dall'intero importo del rimborso forfettario delle spese di trasporto di cui al vigente art. 6 della l.r. 23/1995, ove le presenze del consigliere risultino mensilmente inferiori a 17 (art. 6). In questo modo una parte significativa del trattamento economico viene commisurata all'effettiva partecipazione del consigliere o dell'assessore all'attività istituzionale dell'organo di competenza, in linea con gli stessi orientamenti espressi recentemente dal legislatore nazionale a proposito degli eletti al Parlamento (cfr DL 138/2011, art. 14).

Dall'entrata in vigore della legge si prevede infine una nuova normativa relativa al divieto di cumulo dell'indennità di carica con altri emolumenti (art. 2), ed in particolare:

- conferma del divieto di percepire altre indennità o gettoni per incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione;
- riduzione della metà dell'indennità di carica per i consiglieri che svolgono un lavoro dipen-

dente (senza aspettativa) o autonomo o che godono di un trattamento economico di quiescenza;

- non corresponsione dell'indennità di carica ai consiglieri e ai componenti della Giunta che hanno diritto ad un vitalizio per precedenti mandati di consigliere e di parlamentare italiano ed europeo.

Viene poi stabilita un'apposita disciplina tendente a portare a conoscenza dell'amministrazione gli incarichi assunti dal consigliere nel corso del mandato anche al fine di evitare cause d'incompatibilità.

La presente proposta di legge al Capo II introduce altre due misure di contenimento dei costi di funzionamento dell'istituzione regionale. La prima è rivolta a ridurre di un terzo i contributi fissi, variabili e quelli relativi alla convegnistica da corrispondere ai gruppi ai sensi dell'art. 1 della l.r. 34/1988 (art. 11).

La seconda è rivolta a stabilire che i compensi percepiti dai dirigenti e direttori generali non possano essere superiori nel loro complesso a quanto percepito dai vertici istituzionali della Regione (Presidente della Giunta e dell'Assemblea legislativa), al netto del rimborso forfettario per le spese di trasporto.

Queste ultime due misure, sia pure in misura

parziale e in attesa di riforme più organiche, servono a completare l'azione di razionalizzazione e contenimento economico effettuabile attraverso lo strumento legislativo.

Con separata proposta di modifica del Regolamento interno sono state introdotte altre disposizioni miranti ad una semplificazione del sistema istituzionale ed alla riduzione dei relativi costi: si fa riferimento alla modifica del numero delle Commissioni assembleari permanenti, portate da sei a quattro, all'eliminazione della possibilità per il Presidente eletto e per il capo della prima coalizione perdente, di costituire un gruppo autonomo in assenza di una lista elettorale di riferimento, all'eliminazione della Commissione straordinaria per la modifica dello Statuto e del regolamento interno, le cui competenze sono state rispettivamente attribuite alla I commissione consiliare e all'Ufficio di presidenza. Tali modifiche sono state rese operanti dalla X legislatura regionale.

**CAPO I****Modifiche alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23  
“Disposizioni in materia di trattamento  
indennitario dei consiglieri regionali”****Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 23/1995)*

1. L'articolo 1 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente :

“Art. 1 (Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) indennità differita di reinserimento.”.

**Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 2  
e dell'articolo 15 della l.r. 23/1995)*

1. I commi 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 2 della l.r. 23/1995 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La misura dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali che, durante il mandato, svolgono un lavoro dipendente o autonomo, o che godono di un trattamento economico di quiescenza, è ridotta della metà.

3. L'indennità di carica non può cumularsi con indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati derivanti da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. La Regione provvede alla decurtazione dell'indennità di carica per un importo corrispondente alle somme percepite dal consigliere nell'esercizio di tali incarichi, per i periodi in cui si sia eventualmente determinato il cumulo.

4. L'indennità di carica non è corrisposta ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta che abbiano diritto a percepire un vitalizio per l'esercizio dei mandati di consigliere e di assessore regionale, di parlamentare italiano ed europeo.

5. All'inizio di ciascuna legislatura regionale e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere, sulla base di un apposito modulo predisposto dall'amministrazione, è tenuto a depositare una dichiarazione, corredata dall'eventuale documentazione richiesta, da cui risulti :

- a) l'attività lavorativa svolta;
- b) il trattamento economico di quiescenza;
- c) gli incarichi ricoperti di cui ai commi 3 e 4;

d) altri eventuali incarichi, funzioni o attività svolte, anche al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità con il mandato di consigliere regionale;

e) i carichi penali pendenti.

6. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di dieci giorni, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione provvede alla sospensione dell'erogazione dell'indennità di carica.

7. Ove le dichiarazioni di cui al comma 5 risultino incomplete o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dall'ordinamento vigente, l'Ufficio di presidenza, dopo aver invitato il consigliere ad integrare la dichiarazione o a fornire spiegazioni in merito, può interdire la partecipazione dello stesso fino ad un massimo di dieci sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari.

8. Delle misure adottate ai sensi del comma 7 è data comunicazione all'assemblea.”.

2. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 23/1995 è abrogato.

### **Art. 3**

*(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 23/1995)*

1. L'articolo 3 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Trattenute sull'indennità di carica)

1. Sull'indennità di carica lorda di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria pari al 25 per cento per la corresponsione dell'indennità differita di reinserimento di cui all'articolo 17 bis e per concorrere al finanziamento delle spese regionali relative al funzionamento degli organi politico istituzionali.”.

### **Art. 4**

*(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 23/1995)*

1. L'articolo 5 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Rimborsi spese per missione)

1. Ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta si rechino in missione, autorizzata rispettivamente dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta, fuori del territorio regionale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, in caso di spostamento con autovettura propria.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì richiedere il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate per l'alloggio e il vitto nelle misure massime determinate, d'intesa, dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale .

3. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l'uso delle autovetture di servizio da parte dei consiglieri che ricoprono cariche ai sensi dello Statuto e per tutti gli altri casi particolari.

4. In caso di missione di durata non inferiore a ventiquattro ore, su richiesta dell'interessato, è consentita l'anticipazione da parte dell'economista del Consiglio di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di cui al comma 1 e 2.

5. All'atto della liquidazione della missione, gli uffici competenti provvedono all'eventuale compensazione delle somme erogate a titolo di anticipazione.”.

#### **Art. 5**

*(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 23/1995)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995, è abrogato.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 le parole: “distanti più di 25 chilometri dalla sede del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “diversi da quello in cui ha sede il Consiglio regionale”.

3. I commi 5, 6 e 6 ter dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 sono abrogati.

#### **Art. 6**

*(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 23/1995)*

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 23/95, è inserito il seguente:

“Art. 6 bis ( Riduzione dei rimborsi spese di soggiorno e trasporto in base alle presenze)

1. La diaria di cui al comma 1 e il rimborso forfettario delle spese di trasporto di cui al comma 3 dell'articolo 6 sono corrisposti per intero ove i consiglieri e i componenti della Giunta regionale si rechino presso le rispettive sedi almeno diciassette giorni ogni mese. Sono conteggiate nel novero delle presenze anche le missioni effettuate al di fuori del territorio regionale ai sensi dell'articolo 5 e all'interno del territorio regionale in ragione della specifica carica ricoperta, previa autorizzazione rispettivamente del Presidente del Consiglio e della Giunta regionale. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono d'intesa le modalità per la rilevazione delle presenze dei consiglieri e dei componenti della Giunta stessa.

2. Ove le presenze del consigliere e del componente della Giunta risultino inferiori a quelle

previste al comma 1, è applicata per ogni assenza una decurtazione pari ad 1/17 dell'importo complessivo risultante da metà delle somme spettanti a titolo diaria e dalle somme spettanti a titolo di rimborso forfettario delle spese di trasporto, di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 6.

3. Nei periodi di pausa istituzionale dei lavori del Consiglio e della Giunta regionale, determinati dai rispettivi Presidenti e coincidenti di norma con le ferie estive e con il periodo antecedente alla rielezione degli organi statutari, all'importo mensile complessivo risultante da metà delle somme corrisposte a titolo di diaria e dalle somme corrisposte a titolo di rimborso forfettario delle spese di trasporto di cui al comma 2, è applicata una riduzione forfettaria del 25 per cento. Non si dà luogo a tale riduzione ove, in base alle presenze effettive del consigliere e del componente della Giunta, risulti, ai sensi del comma 2, il diritto ad un rimborso maggiore.

4. Ove il consigliere o il componente della Giunta per ragioni della carica ricoperta utilizzi l'autovettura di servizio, o risieda nel comune ove ha sede l'organo di appartenenza, le decurtazioni previste ai commi 2 e 3 si applicano sulla metà dell'importo della diaria di cui al comma 1 dell'articolo 6.”.

#### **Art. 7**

*(Suppressione dell'istituto della reversibilità)*

1. L'istituto della reversibilità agli eredi di parte dell'assegno vitalizio spettante al consigliere è soppresso ed è conseguentemente abrogato l'articolo 16 della l.r. 23/1995.

2. I consiglieri che nel corso della IX legislatura regionale si siano avvalsi della possibilità prevista dal citato articolo 16 della l.r. 23/1995 hanno diritto alla ripetizione delle somme versate.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, sono fatti salvi i diritti alla corresponsione degli assegni di reversibilità già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle disposizioni previgenti.

#### **Art. 8**

*(Inserimento articolo 17 bis nella l.r. 23/1995 - Indennità differita di reinserimento)*

1. La rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: “Indennità differita di reinserimento” e gli articoli 8, 8 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 comma 2, e 17 della l.r. 13/1995 sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 17 della l.r. 23/1995 è inserito il seguente:

“Art. 17 bis (Indennità differita di reinserimento)

1. Al consigliere regionale che cessi dal mandato, al fine di compensare l'allontanamento dal mondo del lavoro e consentirne l'eventuale reinserimento, è corrisposta un' indennità mensile differita di importo pari alla decurtazione effettuata ai sensi dell'articolo 3.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al consigliere per un periodo corrispondente all'effettiva durata del mandato regionale e comunque per un numero di anni non superiore a dieci.

3. La corresponsione dell'indennità differita di reinserimento è sospesa in caso di rielezione alla carica di consigliere regionale o di elezione alla carica di parlamentare italiano o europeo, per tutta la durata dei relativi mandati.

4. In caso di rielezione alla carica di consigliere regionale non immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico, si procede alla rideterminazione dell'indennità differita di reinserimento, sommando tutti gli anni dei singoli mandati regionali, tenendo conto delle somme già corrisposte a tale titolo e del relativo periodo di corresponsione, che non potrà comunque superare la durata massima di dieci anni.”.

#### **Art. 9**

*(Suppressione dell'opzione per il trattamento economico più favorevole)*

1. L'articolo 19 della l.r. 23/1995 è abrogato.

#### **Art. 10**

*(Decorrenza e disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 8 e 9 si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.

2. Le disposizioni di cui alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni nel testo previgente rispetto alla modifiche introdotte con la presente legge, continuano ad applicarsi agli ex consiglieri e ai consiglieri eletti nelle legislature antecedenti alla X, con eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, applicabili a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I consiglieri regionali eletti nelle legislature antecedenti alla X che non abbiano ancora percepito l'assegno vitalizio e l'indennità di fine mandato possono optare, entro sei mesi dall'inizio della X legislatura regionale, in luogo dei predetti trattamenti, per l'indennità differita di reinserimento secondo la normativa prevista dall'articolo 8.



**CAPO II****Riduzione delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari e della dirigenza****Art. 11**

*(Riduzione dei contributi spettanti ai gruppi)*

1. I contributi fissi, variabili e quelli finalizzati allo svolgimento dell'attività convegnistica spettanti ai gruppi consiliari sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti di un terzo.

2. Resta ferma per quanto non diversamente disposto dal comma 1, la disciplina di cui allo stesso art. 1 della LR 34/1988.

**Art. 12**

*(Limiti massimi dei compensi dei direttori e dirigenti regionali)*

1. I compensi percepiti dai direttori e dai dirigenti della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti non possono nel loro complesso superare il trattamento economico del Presidente della Giunta e dell'Assemblea legislativa regionale, al netto dell'eventuale rimborso delle spese di trasporto di cui al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995, nel testo modificato dalla presente legge.

**CAPO III****Entrata in vigore****Art. 13**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.